



DETERMINAZIONE SEGRETARIO GENERALE N.161 DEL 29 MARZO 2018

OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITÀ DEL PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2018.

IL SEGRETARIO GENERALE

Visto l'art. 66 del Regolamento per il personale camerale, approvato con D.I. 12.7.1982, relativo alle attribuzioni del Segretario generale;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi;

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 e smi dal D.lgs.219/2016;

Visto il DPR 2 novembre 2005, n. 254;

Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e smi;

Visto il D.M. Del 7 febbraio 2013 con il quale il sottoscritto è stato nominato Segretario Generale dell'Ente Camerale;

Vista la deliberazione n. 20 del 19 febbraio 2013 con la quale la Giunta Camerale ha preso atto del predetto decreto ed approvato lo schema di contratto di lavoro del Segretario Generale dell'Ente.

Vista, altresì, la deliberazione n. 77 del 18 novembre 2016, con la quale la Giunta camerale ha deciso di rinnovare, con decorrenza immediata, l'incarico del Segretario Generale;

Vista la deliberazione n.12 del 6 marzo 2017 con la quale la Giunta camerale ha approvato l'assetto macro-organizzativo dell'Ente, così articolato:

I. Area "Affari generali e gestione risorse umane";

II. Area "Finanze"

III. Area " Anagrafe e patrimonio";

IV "Promozione economica - regolazione e tutela del mercato";

Vista la deliberazione n.9 del 13 settembre 2013, con la quale il Consiglio Camerale ha approvato il "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi ";

Vista la deliberazione della Giunta camerale n. 2 del 29 gennaio 2018 con la quale è stato approvato il "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per gli anni 2018/2020";

Vista la deliberazione della Giunta camerale n. 3 del 29 gennaio 2018 con la quale è stato approvato il "Piano delle Performance per gli anni 2018/2020";

Vista la deliberazione del Consiglio Camerale n. 12 del 21 dicembre 2017 con la quale è stato approvato il preventivo economico per l'anno 2018;

Vista la deliberazione n. 85 del 21 dicembre 2017 con la quale la Giunta camerale ha approvato i budget direzionali ex art. 8 del DPR 254/05 per l'esercizio 2018;

Premesso che il D.lgs. 165/2001 impone

- a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate che rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisca una competenza di ordine gestionale
- che le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività - fondo per le risorse decentrate - nelle more dei rinnovi contrattuali - siano annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenuto conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- che le modalità di determinazione delle suddette risorse siano attualmente regolate dagli articoli 31 e 32 del CCNL del 22 gennaio 2004 e risultano suddivise in Risorse stabili (art. 31 comma 2 CCNL 22.1.2004) che comprendono le fonti di finanziamento espressamente elencate, già previste dai vigenti contratti collettivi, con le integrazioni previste dall'art. 32 del CCNL 22/01/2004 e dai successivi CCNL, che hanno la caratteristica della certezza, della stabilità e della continuità nel tempo, definite infine in un unico importo che resta confermato anche negli anni successivi, e non è suscettibile di variazioni se non in presenza di specifiche prescrizioni normative e Risorse variabili (art. 31 c. 3 del CCNL 22/01/2004) che presentano carattere di eventualità e variabilità e che vengono determinate annualmente secondo quanto previsto dall'art. 15 del CCNL 01/04/1999, previste in bilancio secondo un atto di indirizzo dell'organo di Governo dell'Ente in relazione agli obiettivi necessari al perseguimento del proprio programma di governo, con eventuale possibilità di incremento ai sensi dell'art. 15 comma 2 e per l'applicazione della disciplina prevista al comma 5;

Considerato che, in conformità con il CCNL del 22.01.2004 per avviare la trattativa per la definizione dei criteri per l'utilizzo del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse e la produttività per l'anno 2018 è necessario procedere alla relativa costituzione, tenendo conto che lo stesso si articola in risorse stabili (art. 31, comma 2) e risorse decentrate variabili (art. 31, comma 3);

Considerato che la costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività costituisce atto unilaterale dell'Amministrazione, non soggetto a contrattazione, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e del contratto collettivo nazionale di lavoro;

Considerato, tra l'altro, che secondo l'orientamento espresso dalla Sezione controllo Corte dei Conti per il Veneto recepito con deliberazione n. 15/2018 - dalla Sezione della dei Corte Conti del Molise, ha ritenuto che la costituzione del "Fondo" "sia atto da ricondurre alla dirigenza atteso che lo stesso deve essere non solo ricognitivo della presenza di sufficienti

risorse in bilancio ma ben si colloca nell'ambito delle attribuzioni della stessa dirigenza in ordine alla verifica della correttezza della quantificazione delle risorse iscritte in bilancio destinate alla contrattazione decentrata e del rispetto dei vincoli di finanza pubblica che ne influenzano la modalità di determinazione”;

Richiamate, pertanto, le predette deliberazioni che considerano la costituzione del fondo, in quanto atto gestionale, di competenza del Dirigente di vertice dell'Ente;

Visti gli artt.15,16 e 17 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Regioni e delle Autonomie Locali quadriennio normativo 1998 - 2001, biennio economico 1998-1999, sottoscritto in data 1/4/1999 che regolano la costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività ed il relativo utilizzo;

Visto altresì l'art. 4 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Regioni e delle Autonomie locali relativo al biennio economico 2000-2001, sottoscritto in data 5/10/2001;

Visto l'art. 31 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali quadriennio normativo 2002 - 2005, biennio economico 2002 - 2003, sottoscritto in data 22.1.2004, ove si stabilisce che le risorse finanziarie destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività sono determinate annualmente dagli Enti e compatibilmente con i vincoli di bilancio e gli strumenti di programmazione finanziaria dell'Ente, e che la quantificazione delle risorse decentrate viene effettuata secondo le modalità previste al comma 2 e seguenti del citato art. 31;

Preso atto che le risorse da destinare all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività sono, nel contratto di cui al punto precedente, suddivise in “stabili” aventi carattere di stabilità e continuità, definite in un unico importo che resta confermato con le medesime caratteristiche anche per gli anni successivi, con le integrazioni e le modifiche eventualmente derivanti dalle disposizioni contrattuali e di legge, ed in parte da “variabili”, quantificate annualmente, aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità, derivanti dall'applicazione della disciplina dettagliatamente riportata al comma 3 del medesimo art. 31 del C.C.N.L. 22/01/2004;

Visto l'art. 4 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 22/1/2004 che disciplina i tempi e le procedure per la stipulazione dei CCDI;

Visti i successivi Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del personale non dirigenziale del comparto Regioni e delle Autonomie Locali, stipulati il 9.5.2006 (art. 4), l'11.4.2008 (artt. 6 e 8) e 31.7.2009 (artt. 2 e 4), che hanno stabilito le modalità di incremento delle risorse decentrate;

Visto l'art. 4 - comma 4 del CCNL 5.10.2001 che prevede l'integrazione delle risorse di cui all'art. 15 - lettera d) del CCNL 1.4.1999 con gli introiti derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della Legge 449/97;

Preso atto che, per effetto della sottoscrizione del contratto per il biennio economico 2004/2005, le risorse stabili vengono definitivamente determinate nell'importo al 31.12.2005, attribuendo solo all'applicazione delle norme contrattuali sopravvenienti la possibilità di incremento della stessa tipologia di risorse;

Visto l'art. 40 comma 3 quinquies del D.Lgs. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa "nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli artt. 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

Visto l'art. 1 commi da 557 a 557 quarter della Legge 27.12.2006 n. 296 (Legge finanziaria 2007);

Visti, tra l'altro, i limiti di legge relativi al contenimento del trattamento accessorio del personale vigenti per anni 2015 e 2016:

- L'art. 9 comma 2 bis ultimo periodo del D.L. 78/2010 come modificato dall'art. 1 comma 456 della Legge 147/2013 prevedeva che a decorrere dal 1 gennaio 2015 le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio fossero decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del periodo precedente, ovvero per quanto operato nel quadriennio 2011/2014;
- L'art. 1 comma 236 della Legge 208/2015 prevedeva che, a decorrere dal 1 gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non potesse superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015;

Considerato che l'art. 23 del d.lgs. 75/2017, entrato in vigore il 22 giugno 2017, prevede testualmente che *"::: A decorrere dal 1 gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236 della legge 28 dicembre 2015 n.208 è abrogato"*;

Atteso che tale disposizione non è stata modificata dalla legge di bilancio 2018 n. 205/2017 e pertanto l'importo da tenere in considerazione ai fini della verifica del limite è l'anno 2016 senza alcuna verifica da effettuare sulla riduzione del personale in servizio;

Considerato che le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dei citati art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010 e art. 1 comma 236 della Legge 208/2015 si intendono consolidate ai fini del vigente rispetto del limite anno 2016;

Considerato che in data 21.02.2018 l'ARAN e le parti sindacali hanno siglato l'ipotesi di accordo del nuovo contratto CCNL delle Funzioni Locali e questo comporterà ragionevolmente la necessità di una revisione della costituzione del fondo per il salario accessorio;

Ritenuto, tuttavia, di approvare la costituzione del fondo per la contrattazione decentrata per l'anno 2018 in via provvisoria al fine di garantire gli istituti contrattuali già in godimento da parte del personale dipendente e di procedere con un successivo provvedimento alla costituzione del fondo che tenga conto delle intervenute modifiche contrattuali;

Ritenuto quindi di quantificare provvisoriamente le risorse decentrate dell'anno 2018 tenendo conto che l'Ente camerale, in sede di indirizzo per la costituzione definitiva del Fondo e per la contrattazione decentrata può proporre integrazioni della parte variabile secondo quanto previsto da specifiche norme contrattuali e tenendo conto che nei prossimi mesi verrà approvato il nuovo CCNL degli Enti Locali;

Dato atto che proprio in data 19 marzo 2018, il responsabile dell'ufficio "Ciclo delle Performance", ha completato il procedimento amministrativo di quantificazione del fondo per la contrattazione decentrata del personale non dirigente per l'anno 2018, quantificato in complessivi **Euro 1.061.481,76**, di cui Euro 532.271,67 per risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità ai sensi dell'art. 31, comma 2, del CCNL 22/01/2004 ed Euro 529.210,09 per risorse aventi il carattere della eventualità e variabilità ai sensi del 3° comma del citato art. 31;

Accertato, in particolare, che l'importo delle risorse stabili di cui al presente provvedimento rientra nei limiti stabiliti dalla succitata disposizione di cui all'art. 23 del d.lgs. 75/2017, come si rileva dal prospetto che, allegato alla presente determinazione ne forma parte integrante;

Rilevato che l'art. 23, comma 3 del citato D.lgs. stabilisce che gli Enti possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile, configurando una stabilizzazione delle risorse anche per gli anni successivo anche per il mero mantenimento dei processi di riorganizzazione realizzati.

Richiamata la vigente metodologia per l'individuazione delle azioni e dei risultati ottenuti dall'Ente per l'incremento delle risorse decentrate già allegata al Piano delle performance 2017/2019, che, tra l'altro, formerà parte integrante del provvedimento con il quale la Giunta fornirà alla parte pubblica la direttiva per la vigente stagione contrattuale;

Visti conteggi approntati dal Dott. Gerardo Martinangelo, responsabile dell'Ufficio Ciclo delle Performance;

Visti i pareri favorevoli espressi dalla dott.ssa Giovanna D'Auria, Capo Ufficio Gestione Organizzazione e Sviluppo delle Risorse Umane, nonché responsabile del procedimento, e dalla dott.ssa Emilia De Luca, Capo Servizio AA.GG. e Personale, in ordine alla sola legittimità dell'istruttoria e degli adempimenti procedurali;

Visto il parere favorevole del Dott. Mario Crisconio, responsabile della SIC "Bilancio Finanze e Risorse" in ordine alla regolarità contabile;

Visto il parere del Dirigente d'Area;

DETERMINA

di considerare la premessa narrativa presupposto di fatto e di diritto del presente provvedimento;

di quantificare, provvisoriamente, ai sensi dell'art. 31 del CCNL 22/01/2004 il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2018, in

complessivi **Euro 1.061.481,76**, come da prospetto predisposto dall'Ufficio Ciclo delle Performance che, allegato alla presente determinazione, ne forma parte integrante;

di dare atto che nella costituzione del predetto fondo si è tenuto conto di quanto previsto dall'art. 23 del d.lgs. 75/2017, come si rileva dal prospetto che allegato alla presente determinazione ne forma parte integrante;

di dare atto che si procederà a verificare la costituzione del fondo a seguito di definitiva approvazione del nuovo CCNL delle Funzioni locali;

di dare atto, altresì, che le risorse variabili di cui all'articolo 15, comma 2, del CCNL del 1.4.1999, saranno effettivamente utilizzabili a seguito della certificazione rilasciata dall'Organo indipendente di valutazione;

di trasmettere il presente provvedimento al Collegio dei Revisori dei Conti al fine della prescritta certificazione sulla compatibilità dei costi del CCDI con i vincoli di bilancio ai sensi dell'art. 40, del d. lgs. n. 165/2001 come modificato dall'art. 55 del d. lgs. n. 150/2009;

di dare atto che l'utilizzo delle risorse di cui al presente atto è demandato alla contrattazione decentrata integrativa, per la parte eccedente le somme già vincolate per la liquidazione dell'indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lett. b) e c) del ccnl del 22/01/2004 e delle progressioni economiche orizzontali di cui all'art. 17, comma 2, lett. b) del ccnl dell'1/04/1999;

di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento in adempimento di quanto disposto dal D.Lgs. N. 33 del 14.3.2013 nelle sezioni dell'Amministrazione Trasparente dell'ente, del sito web dell'ente, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'albo on line;

di comunicare il presente provvedimento alle OO.SS. ed alla Rsu ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 7 comma 1 del CCNL 1.4.99;

di riservarsi l'adozione di un successivo provvedimento per la quantificazione definitiva del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività anno 2018.

Il presente documento informatico, firmato digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005 e s.m.i, è esecutivo e sarà pubblicato nell'Albo camerale online, ai sensi dell'art. 32 della legge 18/6/09, n.69.

Il Responsabile del
Procedimento Amm.vo
(dott.ssa Giovanna D'Auria)

Il Segretario Generale
(Dott. Raffaele De Sio)

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.

-----Non scrivere al di sotto di questa riga: spazio dedicato alla Ragioneria-----

SCHEDA DATI BUDGET